

STUDIO CONTI STP S.N.C.
DEI DOTTORI ALESSANDRO CONTI E MARCO CONTI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO	CONTI	DOTT. COMM.
MARCO	CONTI	DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA	CONTI	DOTT. COMM.
NICOLÒ	CONTI	DOTT. COMM.
TOMMASO	CONTI	DOTT. COMM.

Ferrara, li 08/09/2026

A TUTTI I CLIENTI

DELLO STUDIO INTESTATO

Loro sedi.

Oggetto: Principali novità del Decreto Omnibus 7 agosto 2026, n. 148

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il **decreto Omnibus 2026**, il correttivo integrativo della riforma fiscale, il cui testo è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto come Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 *“Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”*. Di seguito vengono riepilogate le principali novità.

1) Carichi familiari, come cambiano nel decreto Omnibus 2026

Il primo articolo del **decreto Omnibus 2026** riscrive le norme sui carichi familiari e va a modificare il TUIR, Testo Unico Imposte sui Redditi, in particolare all'articolo 12, ai fini dell'individuazione dei familiari a carico. Questo articolo corregge un effetto indesiderato prodotto dal decreto legislativo 192 del 18 dicembre 2025 che aveva introdotto per gli altri familiari a carico il requisito:

- della convivenza con il contribuente;
- della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La conseguenza di questo nuovo requisito era quella di far perdere ai lavoratori agevolazioni maturate nel 2025 retroattivamente.

Con il decreto omnibus il **requisito della convivenza viene eliminato** ogni volta che una norma richiama **soltanto i familiari a carico previsti dall'articolo 12 del Tuir**, mantenendolo, invece, quando la norma richiede lo status di familiare fiscalmente a carico.

In sostanza con il correttivo:

- se la norma cita solo l'articolo 12 del TUIR non serve la convivenza con il familiare (o l'assegno alimentare), bastano i legami di parentela;
- se la norma richiede anche i limiti di reddito (come nel caso delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico) continua a servire la convivenza oltre al rispetto dei limiti reddituali.

2) Concordato Preventivo Biennale (CPB): nuovi incentivi e sanatoria

Tra i temi centrali del Decreto Omnibus spicca la revisione del **Concordato Preventivo Biennale (CPB)** relativo al periodo 2026/2027, con opzione da esercitarsi entro il 31/10/2026 e con misure pensate per renderlo maggiormente attrattivo sia per chi rinnova il patto sia per i nuovi aderenti:

- **Ravvedimento Speciale 2020-2023:** i contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 avranno la possibilità di sanare le irregolarità relative alle annualità dal 2020 al 2023, mediante una flat tax agevolata commisurata al punteggio ISA **(1)**.
Il versamento va effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di 10 rate mensili maggiorate degli interessi legali pari all'1,60% annuo.
Il mancato o tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza immediata e automatica dalla sanatoria e la perdita di tutti i benefici, compreso lo scudo fiscale.
A partire dalla seconda rata in poi, ricalcando la disciplina di tolleranza generale per la rateizzazione delle sanatorie, un ritardo non fa decadere il beneficio, purché il versamento venga effettuato entro la scadenza successiva.
- **Innalzamento Soglie di Esonero dal Visto di Conformità:** aumentano i benefici premiali per i crediti d'imposta utilizzabili in compensazione. La soglia di esonero dal visto passa da 70.000 a 100.000 euro per l'IVA e da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP;
- **Termini di Accertamento Ridotti:** per i periodi d'imposta oggetto di concordato si applica un restringimento di due anni dei termini a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli;
- **Agevolazioni Finanziarie:** è confermato lo stop alle maggiorazioni degli acconti determinati con il "metodo storico" e viene concessa la possibilità di rateizzare le imposte (saldo e primo acconto) senza il pagamento degli interessi;
- **Revisione delle Cause di Decadenza:** l'articolo 10 stabilisce che non possono accedere al concordato i contribuenti che presentano debiti per tributi amministrativi dall'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (salvo rateazioni o sospensioni in corso). La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'inizio del biennio oggetto della proposta di concordato. Pertanto, per il biennio 2026-2027, la data a cui fare riferimento per la verifica della situazione debitoria è il 31 dicembre 2025.
LA NOVITÀ DAL BIENNIO 2026-2027: viene inserito il nuovo comma 2-bis, il quale prevede che l'adesione al concordato espressa in assenza dei requisiti richiesti è priva di

effetti (inefficace) fin dall'origine. Se il contribuente aderisce erroneamente (non avvedendosi della presenza di debiti rilevanti oltre la soglia consentita), l'accordo è nullo e si torna alla tassazione ordinaria sulle basi imponibili effettive. Vengono ovviamente meno tutti i benefici del concordato.

Si tratta di un'innovazione di massimo rilievo considerando che in precedenza, nella medesima situazione, l'accordo non era nullo, bensì vincolante per il contribuente, in quanto interveniva la decadenza, con perdita di tutti i benefici ma con l'obbligo di considerare il più alto tra valore effettivo e valore concordato per l'intero biennio.

- **Ingresso Nuovi Soci:** i nuovi soci o associati che fanno ingresso nella compagine sociale potranno aver conseguito un reddito fino a 35.000 euro nell'anno precedente senza determinare l'esclusione dal regime.

La reintroduzione dell'iper-ammortamento con la Legge di bilancio 2026 aveva inizialmente generato un conflitto strutturale con il concordato preventivo biennale, rendendo i due istituti incompatibili. Il D.L. 38/2026 ha sanato la frattura, includendo la maggiorazione nella lista delle variazioni in diminuzione ammesse al reddito concordato.

Entro la metà del prossimo mese di ottobre sarete contattati per valutare l'opportunità di opzionare il rinnovo o aderire per la prima volta al concordato preventivo biennale 2026 e 2027.

3) Detrazione IVA: ritorna il termine biennale

Un'importante semplificazione riguarda il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. Il D.Lgs. n. 148/2026 segna un "ritorno al passato" superando le restrizioni introdotte a partire dal 2017, ovvero la modifica all'articolo 19 del DPR IVA. Il diritto alla detrazione dell'imposta non scade più con la dichiarazione dell'anno in cui si è verificata l'esigibilità, ma si estende fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Modifica anche all'articolo 25 del DPR IVA: di riflesso, il termine ultimo per la registrazione delle fatture d'acquisto nel registro IVA viene fatto slittare al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (2).

4) Scontrini e Pos, tolleranza del 5% sulle sanzioni

Un doppio scudo contro le sanzioni per i piccoli scostamenti tra i dati degli scontrini e quelli dei pagamenti elettronici. La misura introduce una soglia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra i dati dei corrispettivi, cioè quelli registrati attraverso gli scontrini, e il numero dei pagamenti elettronici accettati tramite Pos, carta o applicazioni digitali.

L'obbligo di abbinamento tra scontrini e pagamenti elettronici è scattato dal 1° gennaio 2026 ed è diventato pienamente operativo dall'inizio di marzo. Il nuovo intervento punta a tenere conto delle situazioni che possono verificarsi nella prassi quotidiana e che rischiano di generare differenze tra gli importi registrati.

La sanzione prevista per le violazioni è di 100 euro per ciascuna trasmissione, con un limite massimo di 1.000 euro per ogni trimestre. Il margine di tolleranza, però, interviene anche sulla sanzione accessoria, cioè sul rischio di sospensione dell'attività in caso di violazioni ripetute.

Le regole prevedono che, quando nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, commesse in giorni diversi, possa

essere disposta la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o dell'attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, la sospensione può arrivare da uno a sei mesi. La salvaguardia prevista dal decreto Omnibus per l'allineamento tra dati del Pos e scontrini consente di evitare rischi anche su questo fronte, purché gli scostamenti restino contenuti entro il 5%.

5) Termine per l'accertamento dei componenti negativi pluriennali, Art. 22, D.Lgs. n. 148/2026

Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (e all'art. 293, D.Lgs. n. 141/2026 – Testo Unico adempimenti e accertamento), è stato definitivamente superato l'indirizzo della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto all'Amministrazione termini eccessivamente lunghi per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale: ai fini della decadenza, il termine iniziale decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota di tali componenti. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

6) Limiti all'accertamento fondato sull'antieconomicità, Art. 24, D.Lgs. n. 148/2026

Stretta sui poteri dell'Ufficio in materia di contestazione dell'antieconomicità aziendale basata sul mero scostamento dei corrispettivi rispetto al valore di mercato dei beni o servizi.

Viene stabilito che lo scostamento dal valore di mercato, di per sé solo, non è sufficiente a fondare una rettifica per antieconomicità. L'accertamento richiede la presenza e la prova di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che evidenzino il carattere fittizio delle operazioni o l'evasione d'imposta.

(1) L'articolo 29 introduce un nuovo **ravvedimento speciale**, riservato ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027: sarà possibile sanare le annualità dal 2020 al 2023 versando un'imposta sostitutiva calcolata su un incremento percentuale del reddito già dichiarato, variabile in base al punteggio ISA ottenuto.

Punteggio ISA	Incremento della base imponibile
Pari a 10	5%
Da 8 a meno di 10	10%
Da 6 a meno di 8	20%
Da 4 a meno di 6	30%
Da 3 a meno di 4	40%
Inferiore a 3	50%

Per il 2022 e il 2023 le aliquote dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sono pari al 10% (affidabilità fiscale ≥ 8), 12% (affidabilità tra 6 e 8) o 15% (affidabilità inferiore a 6), più il 3,9% ai fini IRAP; per il 2020 e il 2021, in ragione dell'emergenza Covid-19, le imposte sostitutive sono

ridotte del 30%, con regole *ad hoc* per chi aveva dichiarato cause di esclusione ISA legate alla pandemia, alla non normale attività o allo svolgimento di più attività. Il versamento andrà effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, anche in forma rateale fino a dieci rate mensili.

A fronte del pagamento, per le annualità sanate non potranno essere effettuate rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo decadenza dal concordato, applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento della rateazione o dichiarazioni infedeli sulle cause di esclusione; i termini di accertamento per le annualità oggetto di ravvedimento sono inoltre prorogati al 31 dicembre 2029.

In aggiunta, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027 - anche a prescindere dall'adesione al ravvedimento speciale - i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono comunque prorogati al 31 dicembre 2027.

(2) Detrazione iva: Il caso delle fatture a fine anno

Le fatture a cavallo d'anno restano il terreno più scivoloso. Si pensi a una prestazione conclusa a dicembre, con fattura trasmessa dal fornitore nei primi giorni di gennaio. In questi casi, la regola dei 15 giorni prevista per le liquidazioni periodiche dal D.P.R. 100/1998 non consente di retrodatare la detrazione al mese di dicembre, perché la norma esclude i documenti relativi a operazioni dell'anno precedente.

Questo punto non è toccato dalla Decreto Omnibus. La modifica riguarda il termine ultimo di esercizio della detrazione e il termine di registrazione. Non riscrive, almeno per ora, la disciplina delle liquidazioni periodiche.

Occorre dunque distinguere bene: una cosa è dire quando la detrazione può entrare nella liquidazione mensile o trimestrale; altra cosa è stabilire entro quando il diritto può essere esercitato prima di decadere. La riforma lavora soprattutto sul secondo piano.

Un esempio pratico

Si consideri una società che riceve il 20 novembre 2026 una fattura per consulenze professionali, con IVA pari a 4.400 euro. Per una svista, il documento non viene registrato nel 2026.

Con le vecchie regole, l'impresa dovrebbe recuperare la detrazione entro la dichiarazione IVA 2027 riferita al periodo d'imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027 in via ordinaria, con registrazione della fattura in separato sezionale. Oltre quella data, la mancata registrazione poteva, con le vecchie regole, diventare decisiva e far perdere il diritto.

Con la modifica contenuta nel Decreto, il margine cambia: il contribuente ha tempo fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo, quindi fino alla dichiarazione del 2028, da presentare entro il termine ordinario (30 aprile 2029) o quello eventualmente prorogato per quell'annualità.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi saluto cordialmente.

Marco Conti